

Regolamento per la valutazione degli studenti



INTRODUZIONE

Il Consiglio dell'Istituzione, preso atto del parere favorevole espresso dal Collegio dei docenti adotta il presente regolamento generale quale parte strutturale del Progetto d'Istituto per il triennio 2026/29, fatte salve le modifiche che dovessero rendersi necessarie a termine di legge. Il presente protocollo definisce tutte le attività che riguardano la valutazione degli apprendimenti, la certificazione delle competenze ed il passaggio delle informazioni fra ordini di istruzione, ai fini della continuità e dell'orientamento. Scopo del presente documento è definire, in modalità strutturata ed omogenea all'interno dell'Istituto, gli elementi necessari per la valutazione degli alunni. La valutazione, equa e coerente con gli obiettivi di apprendimento stabiliti nel PTOF e nelle programmazioni di classe, ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento scolastico complessivo degli alunni. Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati dagli organi collegiali. Le valutazioni periodiche, intermedie e sommative finali, devono essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle indicazioni declinate nel curriculum e previste nel Progetto triennale d'Istituto di istituto. La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente azione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo. Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un'informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni.

Pertanto, in attuazione degli articoli 59 e 60, comma 1, della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (legge provinciale sulla scuola) questo regolamento disciplina, per le istituzioni scolastiche provinciali e paritarie del Trentino, i criteri e le modalità per attuare:

- a) la valutazione degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti;
- b) la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti;

- c) i passaggi da un percorso all'altro o tra indirizzi del medesimo percorso del secondo ciclo di istruzione e formazione;
- d) le forme di raccordo con la valutazione degli studenti disciplinata dalla normativa statale.

QUADRO NORMATIVO

- Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 - Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado.
- Legge 5 febbraio 1992, n. 104: Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.
- DPR 24 giugno 1998, n. 249: regolamento recante lo Statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria (in GU 29 luglio 1998, n. 175) modificato dal DPR 21 novembre 2007, n. 235;
- DPR n. 275/1999: regolamento Autonomia.
- Legge 53/2003: delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale.
- DPR 22 giugno 2009 n. 122: "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalità applicative in materia, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137, convertito, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169".
- Legge 30 ottobre 2008, n. 169: "Norme in materia di acquisizione delle conoscenze e competenze relative a "Cittadinanza e Costituzione", di valutazione del comportamento, e degli apprendimenti".
- Linee guide per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità, 2009.
- D.P.R n. 122/2009: Regolamento della Valutazione, riepilogativo di tutte le disposizioni vigenti in materia di valutazione.
- Legge n. 170/2010: nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento D.M n. 5669/2011 - Linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con DSA
- DPP del 7 ottobre 2010, n.22-54 "Regolamento sulla valutazione periodica e annuale degli apprendimenti e della capacità relazionale degli studenti nonché sui passaggi tra percorsi del secondo ciclo (L.P. n.5/2006 articoli 59 e 60, comma 1,) (Testo vigente dal 29 dicembre 2010.
- Direttiva MIUR del 27/12/2012: strumenti di intervento per alunni con BES e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica.
- Circolare Ministeriale 8 del 6 marzo 2013 - Strumenti di intervento per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES).
- Decreto legislativo n. 62/2017, attuativo della Legge n. 107/2015, recante norme in materia di valutazione e di certificazione delle competenze.
- D.lgs. n. 66/2017: norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità.
- D.M. n. 741/2017: Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione.
- D.M. n. 742/2017: "Certificazione delle competenze del Primo Ciclo di Istruzione" ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto legislative 62/2017".

La valutazione ha per oggetto il processo e i risultati di apprendimento degli alunni delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. (D.lgs. 62/2017)

La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

L'Istituto, seguendo anche le nuove indicazioni ministeriali apportate dal D.lgs. 62/2017 e dai D.M. 741 e 742/2017 applica una Valutazione di Sistema che prevede una valutazione esterna (Prove INVALSI/TIMS/ PISA) e una valutazione interna. Questa comprende un'autovalutazione d'Istituto mediante la redazione di un Rapporto di Autovalutazione contenente un'analisi e una verifica dei propri servizi e degli obiettivi di miglioramento e una **valutazione didattica** che avrà come riferimento i criteri condivisi in sede collegiale. Nel percorso didattico-educativo si distinguono le finalità della valutazione:

- **formativa ed educativa:** è finalizzata a cogliere, attraverso l'utilizzo di qualsiasi strumento, informazioni tempestive, analitiche e continue sul processo di apprendimento. Favorisce l'autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per attivare eventuali correttivi all'azione didattica o predisporre interventi di rinforzo/recupero. Non prevede nessuna forma di classificazione del profitto degli studenti. Non è pertanto selettiva in senso negativo, ma in senso positivo e compensativo.
- **Concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo:** la valutazione ha per oggetto **il processo e i risultati di apprendimento degli alunni** delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha essenzialmente finalità formativa, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.
- **Documenta lo sviluppo dell'identità personale:** significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell'affrontare nuove esperienze in un ambiente sociale allargato. Vuol dire imparare a conoscersi e a sentirsi riconosciuti come persona unica e irripetibile.
- **Promuove l'autovalutazione:** in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.

L'autovalutazione

Nella valutazione per l'apprendimento riveste un ruolo significativo l'autovalutazione dell'alunno, che deve essere coinvolto nella progettazione e nel monitoraggio del proprio percorso di apprendimento (contratti educativi, rilettura metacognitiva del proprio apprendimento: perché ho imparato? Cosa posso fare per riuscire in questo specifico compito? Quale tipo di strategie posso utilizzare per superare queste difficoltà?).

È possibile usare il dialogo come modalità di valutazione, mirato a rilevare le conoscenze e le competenze apprese, gli atteggiamenti, le percezioni, l'auto-valutazione, con la possibilità di individuare i punti di forza, i bisogni di apprendimento di ciascuno, le modalità disfunzionali di procedere in un compito.

Fondamentale è l'osservazione dello studente nei momenti di svolgimento dei compiti, nelle interazioni tra pari, nella relazione con i docenti.

Solo con un buon rapporto educativo e con una significativa animazione didattica si ha la migliore garanzia per poter capire e valorizzare le capacità e le attitudini di tutti gli alunni e, quindi, la serenità nella valutazione. Per valutare le competenze non sono sufficienti né adeguati gli strumenti di solito utilizzati per valutare il profitto, è necessario invece orientare la didattica mettendo in gioco le conoscenze e le abilità acquisite attraverso compiti autentici improntati alla problematizzazione.

Le fasi del processo valutativo

Diagnostica, formativa, sommativa. La valutazione interviene in tutte le fasi del processo di apprendimento esprimendosi con peculiarità e funzioni diverse per garantire, in ogni contesto educativo, l'efficacia del percorso formativo.

Il senso dell'apprendere, da sempre centrale per lo sviluppo delle persone, ha acquisito nuovi connotati nelle nostre società. Le sfide tecnologiche e il cambiamento dei modelli sociali, lavorativi e culturali ci spingono infatti a considerare l'atto di imparare come un processo consapevole di apprendimento costante che accompagna il corso della nostra vita.

Ci è richiesto certamente di possedere abilità e conoscenze, ma soprattutto di essere in grado di applicare le competenze in contesti sempre diversi:

- **Competenze cognitive e disciplinari**, ovvero gli elementi riconosciuti prerequisito essenziale per l'accesso alla formazione, imprescindibili per un inserimento positivo a scuola.
- **Competenze tecnico professionali**, cioè i saperi e le tecniche necessarie all'esercizio di attività specifiche e più operative, come procedure, funzioni e processi di lavoro.
- **Competenze trasversali e soft skill**, cioè competenze sociali ed emotive che implicano l'interazione con gli altri, il raggiungimento degli obiettivi e la gestione delle emozioni.

La valutazione è una parte integrante di questo processo di apprendimento e svolge il ruolo fondamentale di informare se gli obiettivi previsti dai percorsi formativi dettati dalle Indicazioni Nazionali e dalle Linee guida provinciali sono stati raggiunti e in quale misura.

La **valutazione** è quindi uno dei compiti più importanti e più complessi affidati alla Scuola.

La valutazione diagnostica, formativa, sommativa e orientata all'apprendimento

La **valutazione diagnostica** ha la funzione di evidenziare il livello di competenze, abilità e conoscenze già acquisite dall'alunno prima dell'inizio di un percorso di apprendimento e permette quindi di impostare gli obiettivi didattici in relazione ai bisogni educativi emersi. La valutazione diagnostica svolge cioè la funzione di acquisire informazioni per verificare i livelli di partenza degli allievi e quindi

- consente all'insegnante di personalizzare la programmazione didattica in base agli obiettivi della classe o dei suoi sottogruppi;
- fornisce importanti indicazioni agli alunni e può rappresentare quindi una forma di auto-valutazione per ottimizzare metodi di studio e di apprendimento.

Possiamo individuare due principali funzioni della valutazione, una formativa e l'altra sommativa, che ricorrono nel corso delle varie fasi del processo di apprendimento.

La **valutazione formativa** coadiuva il processo di apprendimento in itinere, fornendo informazioni sui livelli di apprendimento in modo da poter adattare gli interventi alle singole situazioni didattiche e attivare tempestivamente eventuali strategie correttive.

La valutazione formativa è cioè più orientata al miglioramento dei processi di apprendimento e di insegnamento per indirizzarne lo sviluppo successivo, che a fornire informazioni di sintesi sul rendimento degli studenti. Soprattutto in sistemi o contesti caratterizzati da trasformazioni e cambiamenti, la disponibilità di feedback costanti fa in modo che la flessibilità, potenzialmente positiva per un ambiente didattico, non degeneri in imprevedibilità e dispersività.

La **valutazione sommativa**, invece, si svolge solitamente al termine di un trimestre, di un quadrimestre o di un anno scolastico e fornisce, quindi, in un preciso momento temporale, una prova del raggiungimento dei traguardi previsti per quello step del percorso formativo.

La valutazione sommativa cioè:

- osserva il raggiungimento degli obiettivi previsti ed è in grado, quindi, di verificarne ex post l'efficacia;
- agevola il trasferimento degli apprendimenti da un livello all'altro, ad esempio da un grado scolastico a quello successivo o dalla Scuola al mondo del lavoro.

Le prove sommative misurano il livello e la qualità della preparazione degli allievi e i risultati sono utilizzati per rilasciare voti, giudizi, certificazioni o attestati, decidere ragionevolmente in merito alla promozione all'anno successivo oppure motivandone le ragioni di insuccesso.

La **valutazione orientata all'apprendimento**, in cui i confini tra valutazione sommativa e formativa sfumano. Integra infatti tre diverse dimensioni:

- valutazione dell'apprendimento;
- valutazione per l'apprendimento;
- valutazione come apprendimento.

Questo approccio considera lo studente una parte attiva del processo valutativo, perché lo mette in rapporto con gli aspetti da migliorare, i punti di forza da valorizzare, la capacità di applicare competenze e apprendimenti a diversi contesti, aprendo una prospettiva di lavoro sul suo modo di studiare e di ragionare.

Cosa si valuta

Costituiscono oggetto della valutazione, secondo l'attuale quadro normativo, e sono competenza del gruppo docente componente il Consiglio di classe:

- la verifica degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle nozioni concrete di conoscenze, abilità e atteggiamenti acquisiti e maturati dall'alunno. Indicazioni Nazionali comprese quelle di educazione alla cittadinanza;
- la valutazione del comportamento, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo;
- la rilevazione delle competenze di base, relative agli apprendimenti disciplinari e propedeutiche rispetto allo sviluppo continuo della capacità di apprendere e la loro certificazione sulla base delle indicazioni e dei modelli previsti dal DPGP 22/2017, dal decreto MIUR 3 ottobre 2017, prot. n. 742 e rimodellati dal D.M. 30 gennaio 2024, n. 14;
- le competenze trasversali o soft skills (delineate dalle competenze chiave per la cittadinanza) ovvero le abilità personali, relazionali e cognitive.

La valutazione scolastica si attua sistematicamente durante l'anno scolastico attraverso prove di verifica variamente strutturate e alla fine dei quadrimestri con gli scrutini o altra partizione deliberata dal Consiglio dell'Istituzione su proposta del CD. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, ivi compresa la valutazione dell'Esame di Stato, è espressa in decimi nella Scuola secondaria di primo grado, mentre viene espressa attraverso i livelli di apprendimento nella Scuola primaria. L'Istituzione Scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di acquisizione.

Strumenti per la valutazione e tipologia di verifiche

Differenza fra esiti delle verifiche e valutazione. È necessario distinguere l'azione di verifica, che comporta l'accertamento degli apprendimenti disciplinari, dall'azione di valutazione, che, a partire dagli esiti formativi registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell'alunno.

Verifica: è la raccolta sistematica di dati attraverso strumenti diversi, strutturati e non: test, prove strutturate, saggi, elaborazioni di testi, questionari, prove pratiche, interrogazioni, osservazioni. Nel momento della verifica il docente si limita a raccogliere i dati, a misurare dei fenomeni e a registrare dei comportamenti. In questa fase egli sospende il giudizio nell'attesa di avere abbastanza dati da confrontare per poi valutare. Una volta raccolto un numero sufficiente di dati, legge i diversi risultati, li raffronta e li interpreta in base a dei criteri. **La verifica, quindi, è la raccolta dei dati, mentre la valutazione è l'interpretazione del loro significato.**

Si comprende come i dati raccolti siano di tipo quantitativo mentre la valutazione risponde a criteri di tipo qualitativo. Le verifiche registrano conoscenze, abilità talvolta aspetti della competenza, mentre il giudizio valutativo rende conto degli elementi dell'apprendimento, in relazione a progressi, regressi, impegno, motivazione, capacità critiche, abilità metodologiche.

Il giudizio esprime quindi una scelta che deve basarsi su criteri che debbono essere individuati, trasparenti ed esplicitati agli alunni e alle loro famiglie. Tali criteri debbono essere condivisi all'interno dei Consigli di Classe e del CD.

In ragione di tutto ciò si evince come la media aritmetica delle misurazioni effettuate annulli il principio di responsabilità nell'attribuzione della valutazione da parte dell'insegnante rischiando di trasformarsi in uno strumento iniquo di valutazione.

La verifica è un'attività di confronto tra uno *stato di fatto* dello studente e uno *standard* al fine di rilevare concordanze o difformità. Può avere carattere quantitativo e in questo caso si basa su misurazioni attraverso le quali si attribuiscono "punteggi" alle prestazioni degli studenti. Quando ha carattere qualitativo, la verifica consiste nell'*osservazione, rilevazione e apprezzamento* di fenomeni ed eventi.

Verifiche strutturate: è abbastanza semplice costruire verifiche che misurino il grado di conoscenza dei contenuti, è più difficile strutturare verifiche di abilità complesse come la capacità di inferenza, di problem solving, di transfert. Le verifiche se costruite accuratamente possono dare informazioni preziose anche su aspetti rilevanti della competenza, si vedano come esempio le prove OCSE PISA. Per questo le prove di verifica, se non possono essere assunte in modo assoluto, vanno accompagnate da altri strumenti.

Prove non strutturate: (questionari a risposta aperta, saggi brevi, testi e relazioni, interrogazioni) forniscono indicazioni sulle capacità di ragionamento, permettono di operare collegamenti, relazioni. Esse se forniscono più informazioni circa le abilità dello studente sono d'altro canto più difficili da interpretare. Necessitano di solidi criteri di lettura, è dimostrato che se è costruita una griglia di lettura condivisa e se si è operata una correzione collegiale di un certo numero di prove, i criteri applicati costituiscono una sorta di taratura della lettura ed interpretazione della verifica.

Prove esperte: con questa espressione si intende una prova di verifica che non si limiti a misurare conoscenze e abilità, ma anche le capacità dell'allievo di risolvere problemi, compiere scelte, argomentarle, produrre un micro progetto o un manufatto; in pratica mira a testare aspetti della competenza.

Le Prove comuni di istituto sono prove di verifica delle abilità e/o delle conoscenze predisposte a livello di classe parallele, da docenti dello stesso ambito o materia. Vengono effettuate in ingresso e alla fine del secondo (nella scuola primaria anche intermedie, alla fine del primo quadrimestre) quadrimestre e concorrono a monitorare l'andamento degli apprendimenti degli alunni e permettono un'utile attività di confronto tra docenti. Per l'elaborazione di tali prove sono utilizzati quesiti (item) del tipo: vero/falso, a scelta multipla, a completamento, a corrispondenza. Nella loro formulazione si tengono presenti i seguenti criteri di riferimento:

- uso di un linguaggio preciso
- assenza di forme negative
- item non molto lunghi
- richieste relative a conoscenze definibili.

Ogni prova è correlata da una tabella di misurazione che consente di definire parametri di "accettabilità" delle prestazioni.

Per gli alunni con BES sono previsti adeguamenti programmati dall'insegnante di sostegno e dalle insegnanti di classe.

Gli esiti di tali prove sono discussi in ambito di riunione per classi parallele o di dipartimento al fine di:

- verificarne la funzionalità in base agli esiti raggiunti;
- ri-progettare le attività didattiche in caso di particolari punti di debolezza emersi dal confronto con i risultati delle altre classi;
- aggiornare le stesse prove se non risultano più adeguate agli standard definiti dal Collegio;
- la valutazione delle prove concorrerà alla valutazione certificativa della disciplina.

Pertanto la valutazione ha un valore formativo e didattico ed è oggetto di riflessione per i docenti. Valutare è un compito strategico ma delicato attraverso il quale si rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione, condivisa con l'alunno, diviene così uno strumento che gli permette di diventare protagonista del proprio percorso di apprendimento; comunicata ai genitori, fa sì che possano partecipare al progetto didattico ed educativo del proprio figlio. La valutazione deve tener conto di criteri di equità e trasparenza, ma anche di punti di partenza diversi, di un diverso impegno profuso per raggiungere un traguardo. Per tale ragione si è ritenuto opportuno distinguere la valutazione delle verifiche (scritte, orali e pratiche) relative alle diverse unità didattiche o alle diverse unità di apprendimento svolte durante l'anno, dalla valutazione quadrimestrale intermedia e finale.

Modalità di accertamento degli apprendimenti

Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali sono coerenti con gli obiettivi di apprendimento previsti dal curriculum di istituto, approvato dal Collegio dei docenti. L'accertamento degli apprendimenti disciplinari si effettua mediante verifiche in itinere nel corso dell'attività didattica ed a conclusione di ogni percorso didattico. Questi strumenti di valutazione sono di vario tipo e, a seconda della disciplina interessata, possono essere scritti, orali, operativi, grafici e informatici. Essi, inoltre, hanno sia carattere oggettivo (questionari a risposta chiusa, completamenti, correlazioni, problemi, ecc.) sia più aperto e semi-strutturato (temi, relazioni, questionari a risposta aperta, schematizzazioni, saggi brevi...). È previsto un congruo numero di prove a seconda della disciplina interessata e delle ore settimanali disponibili. Nell'uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi si terrà conto dei seguenti criteri:

- Adeguata distribuzione delle prove nel corso dell'anno
- Coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente svolta in classe
- Esplicitazione degli obiettivi oggetto di misurazione e relativi criteri di correzione

Le modalità di accertamento degli apprendimenti avvengono quindi mediante:

- **Verifiche scritte:** prove strutturate e semi strutturate (vero/falso, a scelta multipla, a integrazione...), relazioni, componimenti, esercizi di varia tipologia, sintesi, soluzione di problemi, dettati. Le prove sono strutturate su livelli di difficoltà graduati, per permettere agli alunni di rispondere secondo le loro possibilità. Prove diversificate saranno somministrate agli alunni con certificazione BES. Si specifica inoltre come le verifiche scritte vadano restituite di norma nell'arco di quindici giorni e comunque non oltre la somministrazione della prova successiva.
- **Verifiche orali:** colloqui, interrogazioni, audizioni, interventi, discussioni su argomenti di studio, esposizione di attività svolte. Sarà riservata una particolare attenzione alle interrogazioni e alle relazioni orali, perché si ritiene che la capacità di parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità di riflettere e di scrivere), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico incrementa la stima di sé, dà sicurezza, favorisce l'articolazione del pensiero...). La valutazione delle interrogazioni sarà motivata e comunicata tempestivamente sia agli alunni (per favorire il processo di auto-valutazione), sia alle famiglie. I docenti registreranno gli esiti delle verifiche scritte e orali nel REL.

- **Verifiche di performance:** prove grafico-pittoriche, prove strumentali e vocali, test e prove motorie, prove tecnico – grafiche etc.
- **Osservazioni sistematiche** sulla partecipazione alle attività della classe: permettono di conoscere e verificare le modalità di apprendimento di ogni singolo alunno e concorrono alla verifica degli apprendimenti. Sono considerate osservazioni sistematiche quelle riferite alla partecipazione, alla modalità di approccio ai contenuti, ai tempi di attenzione, di concentrazione e al grado di interesse

Modalità di svolgimento e di registrazione delle prove

Nello svolgimento delle prove e nelle relative annotazioni sul REL, si farà riferimento fondamentalmente ai seguenti criteri:

- annotazioni degli esiti registrati, con riferimento alle competenze disciplinari o a specifici obiettivi di apprendimento;
- registrazione di non meno di due risultati per disciplina, per quadrimestre, ricavate da prove orali o scritte, grafiche, operative o di altro tipo;
- distribuzione dello svolgimento delle prove nell'arco temporale del quadrimestre. Di norma non dovrebbero essere svolte più prove nell'arco di una giornata;
- utilizzo di tutti gli esiti degli apprendimenti rilevati nella definizione del voto quadrimestrale;
- annotazione sul registro anche delle osservazioni sistematiche del processo di apprendimento, le quali concorrono alla determinazione del voto sommativo finale.

La compilazione del REL deve risultare puntuale ed accurata, sul medesimo strumento vanno registrate in forma programmatica le verifiche predisposte.

Modalità di coinvolgimento e responsabilizzazione degli alunni

Gli alunni vengono coinvolti e responsabilizzati nel processo valutativo, affinché la valutazione sostenga, orienti e promuova l'impegno verso il conseguimento degli obiettivi di apprendimento e la piena realizzazione della personalità. In questo senso i docenti del consiglio di classe o del team pedagogico:

- informano gli alunni circa le competenze e gli obiettivi di apprendimento attesi all'inizio delle unità di apprendimento,
- informano anticipatamente gli alunni circa gli obiettivi di apprendimento oggetto di verifica scritta o colloquio orale, le modalità generali di svolgimento del colloquio o della verifica, i criteri per la valutazione degli esiti,
- informano gli alunni circa i risultati delle prove e definiscono tempi dedicati per una riflessione individuale e/o collegiale;
- aiutano gli alunni a cogliere i motivi delle difficoltà individuando le azioni per migliorare il risultato.

Modalità di comunicazione alla famiglia

Secondo l'attuale quadro normativo, è comunicata alle famiglie:

- la valutazione degli apprendimenti, ossia delle conoscenze e abilità disciplinari indicate negli obiettivi di apprendimento, elaborati dalla scuola e codificati nel curriculum di istituto sulla base delle Indicazioni provinciali e nazionali,
- la valutazione delle capacità relazionali, cioè della partecipazione, dell'impegno manifestato, dell'interesse, del rispetto delle regole e dell'autonomia, come condizioni che rendono l'apprendimento efficace e formativo,
- la certificazione delle competenze, attraverso cui si attesta che cosa l'allievo sa, (conoscenze), sa fare (abilità), in che condizione e contesto e con che grado di autonomia e responsabilità rispetto ad una competenza specifica e non ad una disciplina (al termine della classe quinta della scuola primaria e della classe terza della scuola secondaria di primo grado).

La valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali

La valutazione degli alunni con disabilità

Tra le priorità dell'istituzione scolastica non può mancare quella di un'effettiva integrazione e partecipazione degli alunni con disabilità all'interno del gruppo classe. Ogni alunno è valorizzato nel suo "saper fare", nel suo essere unico e speciale; l'alunno con bisogni educativi speciali diviene risorsa e potenzialità per la crescita dell'intero gruppo classe.

L'ambiente scolastico favorisce l'integrazione di tutti gli alunni mostrando di tener presente, con particolare attenzione, i bisogni speciali degli alunni con disabilità e le necessità che si manifestano nell'interazione con i coetanei e con gli altri.

Si vuole consentire a tutti gli alunni, e in particolare a quei bambini che presentano delle difficoltà, la più ampia partecipazione possibile all'attività didattica e alle esperienze della classe aumentandone il coinvolgimento, il grado di autostima e la motivazione personale.

L'integrazione e i percorsi educativi degli alunni con disabilità sono realizzati tenendo in considerazione i principi stabiliti dalla legislazione vigente, in particolare la Legge 104 del 1992, in base alla quale si deve garantire: "...il pieno rispetto della dignità umana e dei diritti di libertà e di autonomia della persona handicappata e promuoverne la piena integrazione nella famiglia, nella scuola, nel lavoro e nella società".

In modo particolare l'art. 12 della Lg. 104: "Diritto all'educazione e all'istruzione", stabilisce che: "l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione" e che "l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà d'apprendimento né da altre difficoltà derivanti dalle disabilità connesse all'handicap". La disciplina nazionale è stata implementata in Trentino grazie all'introduzione della Lp 5/06 e dai successivi DPP 17-124/08 e Lp 14/2011 che definiscono per il nostro Istituto un ulteriore punto di riferimento.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato predisposto ai sensi del decreto legislativo del 13 aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170.

All'interno di un contesto di integrazione e di ampia partecipazione di tutti gli alunni alla vita scolastica, acquista un nuovo significato anche il processo di valutazione. L'originario significato del termine "valutazione", come già sopra esplicitato, è quello di attribuire valore. In tale prospettiva la valutazione degli alunni con disabilità diventa elemento innovativo di tutto il processo educativo.

Verifiche e valutazioni non sono finalizzate a giudicare e a classificare il bambino bensì a fornirgli un aiuto concreto a crescere, a formarsi mettendo a frutto tutte le sue potenzialità.

Per tutto quanto concerne la valutazione degli alunni disabili, si fa riferimento all'art. 11 comma 1, 2, 3 del D.L. del 13/04/2017, n. 62.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti dall'articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.

Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono l'obiettivo di cui all'articolo 314, comma 2, del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297: "...l'integrazione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona handicappata nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione...".

L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.

Le alunne e gli alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate e il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova.

La valutazione per gli alunni con disabilità è dunque effettuata tenendo conto del PEI ed è riferita alle attività svolte ed al conseguimento degli obiettivi prefissati. Pertanto il PEI indicherà le competenze che l'alunno dovrà acquisire ed esplicherà i criteri di valutazione con la relativa attribuzione del livello raggiunto.

Valutazione iniziale

Nel caso di alunni con disabilità, la scuola in prima istanza, deve tener conto delle valutazioni cliniche stilate dagli specialisti che danno indicazioni di quale sia il contesto di cui il bambino ha bisogno, quali risorse e strategie possano essere d'aiuto per la sua crescita. È nel Profilo di Funzionamento che gli specialisti infatti evidenziano le potenzialità e i bisogni cognitivi e di socializzazione dell'alunno, segnalando quali elementi di comunicazione e di scambio, la scuola può promuovere e supportare con le proprie risorse umane, culturali e sociali. Questa valutazione sarà poi utilizzata dai docenti che ne trarranno le conclusioni utili per elaborare un progetto didattico ed educativo.

Ad inizio anno scolastico gli insegnanti sono tenuti a compiere una prima valutazione del contesto scuola per conoscere la situazione scolastica dalla quale l'alunno proviene o è inserito.

Occorre favorire l'accoglienza dell'alunno e fornirgli le risorse e gli strumenti per operare sugli apprendimenti considerando gli elementi sotto riportati:

1. Contesto classe, per conoscere il gruppo classe in cui è inserito l'alunno soffermandosi sulle dinamiche relazionali tra compagni.
2. Organizzazione del tempo scuola, per conoscere l'orario di permanenza a scuola dell'alunno e strutturarlo nel modo più opportuno. La presenza dell'insegnante di sostegno e/o dell'assistente educatore consente appunto di organizzare progetti, attività di recupero, laboratori, classi aperte, in cui il singolo alunno possa essere inserito.
3. Gli spazi e i materiali, per predisporre ambienti di lavoro corrispondenti ai bisogni del bambino.
4. Le risorse umane, in quanto il lavoro portato avanti da tutti i docenti, concorre a creare situazioni idonee di socializzazione e di apprendimento favorendo i progetti d'integrazione per tutti gli alunni.
5. L'incontro con la famiglia, quale risorsa utile per acquisire dati specifici sull'alunno, determinanti ai fini della strutturazione del percorso didattico - educativo.
6. Definizione del GLO quale organo fondamentale al fine di elaborare il PEI, definendo un percorso inclusivo e personalizzato.

Questa prima valutazione concorre a definire i bisogni formativi ed educativi dell'allievo in un'ottica di crescita, di sviluppo personale e di integrazione sociale.

Valutazione in itinere e finale

La valutazione iniziale, integrata dalle informazioni acquisite dagli specialisti, orienta e definisce il progetto educativo individualizzato.

La predisposizione del PEI (Piano Educativo Individualizzato), che prevede il coinvolgimento di tutti gli educatori (insegnanti di classe, di sostegno, assistenti, educatori) e la condivisione da parte dell'equipe socio- sanitaria e della famiglia, deve essere calibrata sulle esigenze/bisogni speciali dei singoli alunni al fine di garantire il loro diritto allo studio e la loro crescita personale sulla base delle specifiche potenzialità.

Il PEI è lo strumento prioritario per esplicitare, motivare e definire le modalità valutative, in relazione al percorso formativo pensato per l'alunno e agli obiettivi personalizzati - individualizzati.

La valutazione dell'apprendimento può avvenire attraverso apposite prove predisposte dall'insegnante sulla base di quanto svolto con l'alunno e di quanto previsto dal PEI. L'osservazione sistematica diventa un aspetto fondamentale per ricavare dati relativi agli atteggiamenti, ai comportamenti e alle conquiste dell'allievo.

Le valutazioni dell'apprendimento possono essere espresse tramite voti, giudizi, griglie di osservazione e monitoraggio, ma anche tramite descrizioni del lavoro svolto, degli stimoli proposti e delle risposte dell'allievo.

La valutazione non tende a verificare il livello cognitivo dell'alunno ma la capacità di partecipazione, il suo interesse per gli argomenti, la comprensione del compito, i processi attentivi, le capacità esecutive, l'adattamento alle regole dell'altro. La valutazione è intesa e considerata come parte costitutiva della programmazione.

Tutti i docenti della classe sono tenuti a raccogliere osservazioni, esiti ottenuti, risposte date dall'alunno sulla base degli stimoli forniti per poi condividerle sia tra i docenti stessi sia con l'equipe specialistica che con la famiglia.

La valutazione deve essere finalizzata a mettere in evidenza il progresso dell'alunno, i miglioramenti maturati nel corso del periodo scolastico e deve essere effettuata in rapporto alle potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.

In quest'ottica la valutazione consente ai docenti di verificare l'intervento didattico effettuato con l'alunno al fine di rivedere il percorso svolto, individuarne limiti e risorse, e concordare collegialmente strategie efficaci e comportamenti da assumere per far fronte alle esigenze degli allievi e a specifiche problematiche.

Tenuto conto che non è possibile definire un'unica modalità di valutazione degli apprendimenti, essa potrà essere:

- coerente a quella della classe
- in linea con quella della classe, ma con criteri personalizzati
- mista
- differenziata per obiettivi minimi
- per competenze differenziate

La strategia valutativa verrà comunque affidata al PEI di ogni singolo alunno e condivisa dall'intero consiglio di classe e validata dalla famiglia ed eventualmente dagli specialisti coinvolti nel GLO.

La valutazione degli alunni con D.S.A.

Per la valutazione degli alunni con DSA si fa riferimento all'art.11 commi 9, 10, 11, 12, 13, del D.L. n. 62 del 13/04/2017.

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe.

Per la valutazione le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato. In particolare, per quanto attiene alle misure dispensative, ci si riferisce ad esempio a:

- privilegiare verifiche orali piuttosto che scritte, tenendo conto anche del profilo individuale di abilità;
- prevedere nelle prove scritte l'eventuale riduzione quantitativa, ma non qualitativa, nel caso non si riesca a concedere tempo supplementare;
- considerare nella valutazione i contenuti piuttosto che la forma e l'ortografia.

Per quanto attiene agli strumenti compensativi, si ritiene altresì che si debba consentire agli studenti con diagnosi di DSA di poter utilizzare facilitazioni e strumenti quali, per esempio:

- registrazione delle lezioni;
- utilizzo di testi in formato digitale;

- programmi di sintesi vocale;
- altri strumenti tecnologici di facilitazione nella fase di studio e di esame;
- tempi più lunghi nello svolgimento delle attività.

- indicare l'obiettivo oggetto di valutazione;

Inoltre è opportuno per la scelta degli strumenti compensativi e delle misure dispensative riferirsi allo specifico PEP redatto per il singolo alunno e:

- usare verifiche scalari o graduate;
- dividere le richieste per argomento con un titolo scritto più grande e la parola-chiave evidenziata;
- assegnare un punteggio maggiore alla comprensione piuttosto che alla produzione;
- leggere la consegna a voce ed eventualmente spiegarla;
- fare attenzione alla qualità delle fotocopie che devono essere chiare e non contenere una scrittura troppo fitta (aumentare gli spazi e l'interlinea);

La valutazione è effettuata tenendo conto del PEP ed è riferita al livello di apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel piano didattico personalizzato.

Gli alunni con DSA sviluppano particolari stili di apprendimento volti a compensare le loro difficoltà e, posti in condizioni favorevoli, possono raggiungere gli obiettivi previsti. Un insegnamento di tipo inclusivo, che tenga conto dei diversi stili di apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni, ma nel caso di un alunno con DSA diventa un elemento essenziale per il suo successo scolastico: l'obiettivo è quello di creare condizioni di apprendimento che riducano gli effetti della sua difficoltà.

Gli insegnanti sono tenuti a usare una didattica "individualizzata e personalizzata" come "strumento di garanzia del diritto allo studio" rivolto alla totalità degli alunni componenti il gruppo classe. (Linee Guida) La didattica individualizzata pone obiettivi comuni a tutta la classe, ma varia e adatta le metodologie in funzione della fisiologica pluralità degli stili e dei ritmi di apprendimento, cercando di proporre diverse "vie d'accesso" ai contenuti disciplinari.

La didattica personalizzata, invece, calibra l'offerta didattica sulla specificità personale e può prevedere momenti appositamente dedicati, anche con obiettivi specifici differenziati.

La creazione di un clima relazionale sereno consente la partecipazione attiva di ciascuno alla vita della classe e l'accettazione delle varie specificità.

Si dovrà puntare allo sviluppo dell'autostima e potenziamento dell'autonomia degli alunni attraverso la valorizzazione dei punti di forza, il riconoscimento dei progressi ottenuti e l'educazione alla consapevolezza delle peculiarità del proprio processo di apprendimento e dei propri bisogni.

Si potranno utilizzare forme di "peer education" (educazione tra pari) col sottolineare e impiegare intenzionalmente le abilità degli alunni con DSA.

Si potrà puntare alla preparazione di strumenti “compensativi” comuni a tutti gli alunni: utilizzati inizialmente da tutta la classe, saranno gradualmente lasciati alla libera scelta del singolo, naturalmente sotto l’eventuale indicazione dell’insegnante.

MODALITÀ DI VERIFICA E VALUTAZIONE - TEAM DOCENTI/CONSIGLI DI CLASSE

Le prove di verifica debbono permettere agli alunni con DSA di dimostrare la padronanza dei contenuti disciplinari a prescindere dagli aspetti legati all’abilità deficitaria (ad es. leggere all’alunno il testo di un problema o di una verifica di comprensione del testo, leggere la consegna ad alta voce e verificarne la comprensione, fornire l’esempio oltre alla consegna, fare precedentemente una simulazione della verifica, prescindere dagli errori ortografici nel valutare un testo scritto, sostituire prove scritte con prove orali, predisporre per tutta la classe verifiche scalari o graduate, presentano inizialmente prove più semplici, per poi aumentare di difficoltà, ecc.).

È sempre preferibile:

- personalizzare;
- far verificare gli errori all'alunno facendogli capire che possono essere ridotti;
- evitare di mortificarlo segnalando in rosso tutti gli errori di ortografia;
- insistere sulla correzione degli stessi anche se può sembrare inutile.

Le modalità di valutazione debbono essere coerenti con quanto concordato nel PEP: è opportuno che tutti gli insegnanti accettino anche risultati parziali confidando nel consolidamento di abilità e conoscenze grazie alla graduale acquisizione di strategie di compenso, valorizzando le prestazioni orali e predisponendo prove di verifica di tipo scalare/graduali.

Le modalità di svolgimento delle prove d’esame e dei test Invalsi vanno preventivamente comunicate ai genitori ed esplicitate nel PEP.

Prove INVALSI: gli alunni con DSA sostengono le prove standardizzate, ma il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Gli alunni con D.S.A. dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati dall’insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.

La valutazione degli alunni all’allogliotti

Le modalità di valutazione tengono conto dei tempi e delle tempistiche di ingresso dell’alunno, l’alfabetizzazione nella lingua 2, la partecipazione, i progressi ma anche le difficoltà derivanti dalla scarsa conoscenza della lingua (indicazioni espresse dal MIUR , CM 24/2006, orientate ad una valutazione più comprensiva e diluita in un arco di tempo più lungo, per rispettare i tempi di apprendimento/acquisizione della lingua italiana : “la lingua per comunicare può essere appresa in un arco di tempo che può oscillare da un mese a un anno, in relazione all’età, alla lingua di origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. Per apprendere la lingua dello studio, invece, possono essere necessari alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche nelle successive linee guide per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri degli ultimi anni: 2006-2014-2022

(Orientamenti Interculturali. Idee e proposte per l'integrazione di alunne e alunni provenienti da contesti migratori), tale premessa è stata riconosciuta a pieno titolo.

Uso di griglie di valutazione commisurate alle prestazioni e all'ingresso degli alunni stranieri.

La valutazione degli alunni stranieri deve avere dunque un carattere orientativo e formativo, finalizzato alla promozione della persona nella consapevolezza del suo percorso di vita. La valutazione iniziale, nella fase dell'accoglienza, prevede alcune azioni:

- Il CdC prende visione della documentazione scolastica pregressa, laddove presente, afferente ai percorsi scolastici pregressi;
- Il CdC acquisisce le informazioni sul contesto familiare e sulle dinamiche lavorative e residenziali in ragione delle frequenti complessità a ciò riconducibili;
- I docenti procedono alla rilevazione delle conoscenze per mezzo di osservazioni e, eventualmente, della somministrazione di prove oggettive di ingresso di lingua italiana e di altre discipline;
- I docenti identificano livelli e bisogni formativi e didattici e definiscono una strategia didattica appropriata anche avvalendosi degli specialisti interni all'Istituto;
- Adattamento dei programmi di insegnamento in relazione al livello di competenza dei singoli alunni stranieri.

Per l'équipe pedagogica che deve valutare gli alunni stranieri inseriti nel corso dell'anno scolastico, per i quali i piani individualizzati prevedono interventi di educazione linguistica che contemplino la temporanea esclusione dal curriculum di alcune discipline che presuppongono una più specifica competenza linguistica, diventa fondamentale conoscere, per quanto possibile, la storia scolastica precedente, gli esiti raggiunti, le caratteristiche delle scuole frequentate, le abilità e le competenze essenziali acquisite. In questo contesto, che privilegia la valutazione formativa rispetto a quella "certificativa" si prendono in considerazione il percorso dell'alunno, i passi realizzati, gli obiettivi possibili, la motivazione e l'impegno e le potenzialità di apprendimento dimostrate: la valutazione sommativa non può essere la semplice media delle misurazioni rilevate con le varie prove. Ogni valutazione iniziale, in itinere, finale non può che essere strettamente collegata al percorso di apprendimento proposto agli alunni e a maggior ragione per i NAI è necessariamente personalizzato e semplificato in modo da permettere il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.

Criteri per la valutazione degli alunni stranieri di recente o recentissima immigrazione

Primo quadrimestre

Rispetto agli obiettivi trasversali andranno tenuti in particolare considerazione:

- il percorso scolastico pregresso (laddove certificato);
- la motivazione ad apprendere;
- la regolarità della frequenza;
- l'impegno e la partecipazione alle diverse attività scolastiche;

- la progressione e la potenzialità di sviluppo nel percorso di apprendimento.

Rispetto agli apprendimenti disciplinari la valutazione potrà:

- non essere espressa (fase di prima alfabetizzazione);
- essere espressa solo per alcune discipline;
- essere espressa in base al personale percorso di apprendimento.

Sul documento di valutazione verrà pertanto utilizzata, se necessario, la seguente dicitura: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno si trova nella prima fase di alfabetizzazione della lingua italiana”, oppure “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”.

In particolare, enunciati del secondo tipo, possono essere dichiarati quando l’alunno partecipa parzialmente alle attività didattiche previste per i diversi ambiti disciplinari.

Rispetto agli apprendimenti della lingua italiana: il lavoro svolto dagli alunni nei percorsi di alfabetizzazione diventa parte integrante della valutazione di Italiano intesa come materia curricolare, per cui si farà riferimento alle schede di valutazione redatte dai docenti referenti dei corsi di italiano L2.

ALUNNO/A INSERITO/A A SETTEMBRE O IN CORSO D’ANNO		
Con programmazione comune alla classe	valutazione non differenziata ed espressa, in quanto esistono elementi per operare in tal senso	L’alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti e ai progressi compiuti
Con piano di studi personalizzato	valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PSP Sul documento di valutazione si riporta: “La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto l’alunno/a, inserito/a in data __, si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana”	non valutazione in alcune discipline con motivazione espressa Sul documento di valutazione si riporta: “La valutazione non viene espressa in quanto l’alunno/a, inserito/a in data __, si trova nella prima fase di alfabetizzazione in lingua italiana”

Secondo quadrimestre:

La valutazione espressa è la base per il passaggio o meno alla classe successiva e quindi **deve essere esplicitata**. Indipendentemente dalle lacune presenti, il Consiglio di Interclasse e/o di Classe valuta attentamente i progressi compiuti e la potenzialità di recupero di ciascun alunno, una volta acquisiti gli indispensabili strumenti linguistici.

Per gli alunni che vengono iscritti a scuola nell'ultimo periodo dell'anno scolastico, va attentamente valutata la situazione personale e laddove possibile va richiesto l'intervento di un Mediatore Culturale per la somministrazione e la traduzione di prove che consentano la valutazione negli ambiti disciplinari.

Il percorso personale di apprendimento non deve necessariamente riferirsi a una semplificazione della programmazione della classe, ma può anche riguardare percorsi diversi e utili all'alunno straniero neo arrivato, come ad esempio la conoscenza del nuovo Paese da un punto di vista interdisciplinare, o l'acquisizione di un lessico specifico per accedere ad alcune discipline.

Con programmazione comune alla classe	valutazione non differenziata ed espressa, in quanto esistono elementi per operare in tal senso	L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti e ai progressi compiuti
Con piano di studi personalizzato	valutazione espressa in riferimento agli obiettivi esplicitati nel PSP sul documento di valutazione si riporta: "La valutazione espressa si riferisce al percorso personale di apprendimento, in quanto l'alunno/a, inserito/a in data __, si trova nella fase di alfabetizzazione in lingua italiana"	L'alunno è ammesso alla classe successiva in base agli obiettivi previsti e ai progressi compiuti.

Esami conclusivi del I ciclo: alunni alloglotti

L'esame di licenza media deve accertare il possesso delle competenze essenziali. Per il raggiungimento di tale traguardo è opportuno:

- prevedere nella terna delle prove scritte almeno una prova riferita a contenuti conosciuti dall'alunno;
- guidare l'elaborazione della prova con indicazioni adeguate, sia scritte (immagini, schemi, domande guida) sia orali;
- consentire nel corso di tutte le prove la consultazione del dizionario bilingue;
- concordare per il colloquio argomenti a piacere, pianificati in anticipo, con contenuti affrontati nel percorso scolastico personalizzato;

- prevedere la presenza di un mediatore linguistico.

Le prove possono essere così concretizzate - Orientamento generale:

- utilizzare prove scritte e orali e criteri di valutazione che permettano all'alunno di esprimere, nella forma più completa possibile, conoscenze, competenze ed abilità raggiunte, compatibilmente con i tempi di acquisizione della lingua italiana (anche in relazione alla lingua d'origine);
- inserire nella programmazione moduli formativi connessi ai progetti di alfabetizzazione;
- orientare le prove d'esame verso proposte a "ventaglio" (diverse modalità e tipologie di prove) e/o a "gradini" (diversi livelli di raggiungimento delle competenze essenziali), a contenuto facilitato che individuino il livello della sufficienza e i livelli successivi.

Valutazione alunni con BES

La valutazione di alunni con B.E.S. precede, accompagna, segue il percorso individualizzato e/o personalizzato predisposto, ed è una valutazione soprattutto *per l'apprendimento* a forte carattere formativo.

Con il concetto di "bisogno educativo speciale", infatti, si estende la "speciale attenzione" riservata alle categorie *classiche* della disabilità ad altre categorie di soggetti che, in modo permanente o transitorio, incontrino difficoltà a ottenere risposte adeguate in alcune condizioni di funzionamento.

In modo dinamico, aperto, superando gli aspetti burocratici si cerca di pervenire a una maggiore equità nella lettura dei bisogni degli alunni per costruire una scuola specchio e matrice di una società il più possibile inclusiva che, in ottica sistemica, ha cura di ogni sua parte. La valutazione che, nella sua finalità formativa ed educativa, *concorre al miglioramento degli apprendimenti, documenta lo sviluppo dell'identità, promuove l'autovalutazione* (D.p.r. n. 62 del 13 aprile 2017, art.1) è un aspetto dell'imparare ad imparare, competenza essenziale per valutare se stessi, le proprie azioni, i prodotti e la realtà ed è processo che investe tutta la vita, fuori e dentro la classe.

La valutazione viene integrata dalla descrizione del processo e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti raggiunto.

La valutazione è personale e non comparativa. L'alunno deve essere valutato in rapporto ai traguardi fissati per lui e per la classe e non rispetto a quanto avranno fatto gli altri.

Le forme di verifica possono essere standardizzate o prevedere speciali adattamenti che valorizzano il processo per aumentare la motivazione.

Le modalità di valutazione degli alunni con B.E.S. sono esplicitate nel PEI e nel PEP.

Anche per gli alunni con B.E.S. non disabili e non con certificazione di DSA, la C.M. n. 8/2013 prevede in modo esplicito che, tra gli scopi del PDP, c'è anche quello di definire, monitorare, documentare i criteri di valutazione degli apprendimenti ciò significa la possibilità di adattare e personalizzare i criteri.

“La personalizzazione delle modalità di valutazione si configura chiaramente come atto di equità, non come concessione di favore”.

Valutazione degli alunni ospedalizzati

Il servizio della scuola in ospedale consente ai bambini e ai ragazzi malati di poter esercitare il diritto allo studio nei periodi di degenza ospedaliera.

Valutazione periodica e scrutinio finale

1. Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per periodi temporalmente rilevanti, i docenti che impartiscono i relativi insegnamenti trasmettono alla scuola di appartenenza elementi di conoscenza funzionali all'espressione della valutazione in ordine al percorso formativo individualizzato attuato dai predetti alunni e studenti.
2. Se gli alunni frequentano corsi di istruzione funzionanti in ospedali o in luoghi di cura per una durata prevalente rispetto a quella nella classe di appartenenza, i docenti che hanno impartito gli insegnamenti nei corsi stessi effettuano lo scrutinio previa intesa con la scuola di riferimento, la quale fornisce gli elementi di valutazione eventualmente elaborati dai docenti della classe.

Esame di Stato:

1. Se gli alunni sono ricoverati senza soluzione di continuità con il periodo di svolgimento dell'esame di Stato, sostengono le prove in presenza di una commissione formata dai docenti ospedalieri, integrata con i docenti delle discipline oggetto delle prove scritte. Laddove non presenti, scelti e individuati in accordo con il Dipartimento dell'Istruzione di Trento e la scuola di provenienza.
2. Se gli alunni sono ricoverati nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in ospedale alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

PROVE INVALSI: Se il ricovero coincide con il periodo previsto per lo svolgimento della prova nazionale e ne ricorrano le condizioni, la prova viene svolta nella struttura in cui l'alunno è ricoverato e la modalità di svolgimento fa riferimento al piano didattico personalizzato temporaneo eventualmente predisposto per l'alunno

Valutazione degli alunni che seguono percorsi di istruzione domiciliare

Esame di Stato:

CASO 1: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove anche attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti della sottocommissione appositamente individuati dall'istituzione scolastica di appartenenza.

CASO 2: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare nel solo periodo di svolgimento dell'esame di Stato sostengono le prove, ove possibile, in sessione suppletiva. In alternativa, ove consentito dalle condizioni di salute, gli alunni sostengono le prove o alcune di esse in istruzione domiciliare alla presenza della sottocommissione della scuola di provenienza. Prove INVALSI: se gli alunni seguono un percorso di istruzione domiciliare in casi di particolare gravità e ove se ne ravvisi la necessità è consentito lo svolgimento delle prove INVALSI attraverso modalità telematiche a comunicazione sincronica, alla presenza di componenti del consiglio di classe allo scopo individuati.

Alunni in istruzione parentale

La scuola è aperta a tutti: lo stabilisce espressamente l'articolo 34 della Costituzione. Un'alternativa alla frequenza delle aule scolastiche è rappresentata dall'istruzione parentale conosciuta anche come scuola familiare, paterna o indicata con i termini anglosassoni homeschooling o home education. Tutte queste espressioni indicano la scelta della famiglia di provvedere direttamente all'educazione dei figli. Se i genitori scelgono l'istruzione parentale devono rilasciare al dirigente scolastico della scuola più vicina una dichiarazione, da rinnovare anno per anno, sulla capacità tecnica o economica di provvedere all'insegnamento parentale. Alla famiglia compete il compito di allegare, in coerenza con i curricoli provinciali, un progetto didattico educativo entro e non oltre il mese di marzo. Il dirigente scolastico ha il dovere di verificare la fondatezza di quanto dichiarato dai genitori.

Il minore sostiene ogni anno un esame di idoneità all'anno scolastico successivo in qualità di candidato esterno presso una scuola statale o paritaria, fino all'assolvimento dell'obbligo di istruzione. La scuola che riceve la domanda di istruzione parentale è tenuta a vigilare sull'adempimento dell'obbligo scolastico dell'alunno. A controllare non è competente soltanto il dirigente della scuola, ma anche il sindaco.

Di seguito la normativa vigente:

Decreto Ministeriale n. 5 dell'8 febbraio 2021

Decreto legislativo n. 62 del 13 aprile 2017

Legge provinciale 05/06

Decreto legislativo n. 76 del 15 aprile 2005

Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994

Costituzione Repubblica italiana, articolo 34

SCUOLA PRIMARIA

La valutazione dello studente è periodica, con formalizzazione almeno una volta durante l'anno scolastico e comunque secondo la ripartizione dell'anno scolastico definita ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera a), e annuale, alla fine di ogni anno scolastico. La programmazione didattica e la conseguente valutazione dello studente sono effettuate tenendo conto dei periodi didattici biennali, previsti dall'articolo 54, comma 2, della legge provinciale sulla scuola, che consentono un tempo maggiore per consolidare gli apprendimenti di ogni studente e garantiscono la possibilità per i docenti di programmare e attuare opportuni interventi didattici; a tal fine sono necessarie forme di condivisione tra i docenti, in particolare nel terzo biennio.

Nel primo biennio della scuola primaria la valutazione viene espressa per aree di apprendimento (area matematica e scienze, area ed. motoria/immagine/musica, area antropologica, area linguistica). Preso atto del parere espresso dal gruppo di lavoro, e avendo definizione di quanto riportato nel quadro normativo vigente della Provincia Autonoma di Trento, l'Istituto comprensivo definisce di sospendere la valutazione al termine del primo quadrimestre della classe prima restituendo alle famiglie una valutazione complessiva circa il livello di benessere, di inserimento nella relazione educativa del proprio figlio. Scopo di questa determinazione, coerente con gli strumenti di misurazione sulle competenze proprie della scuola dell'infanzia, vuole rappresentare in coerenza

con il quadro normativo uno strumento maggiormente efficace ai fini della misurazione di un contesto classe definito in termini di crescente eterogeneità. La valutazione sommativa al termine della classe prima si limiterà a misurare le competenze per aree disciplinari secondo i criteri del quadro europeo su tre indicatori: conseguito, parzialmente conseguito, non conseguito. Per la valutazione intermedia della classe seconda si useranno i medesimi misuratori, mentre per la valutazione sommativa finale si introdurrà per aree disciplinari la misurazione docimologica integrata da giudizio sintetico.

Nel secondo biennio della scuola primaria, ovvero nella classe terza e quarta, è introdotta anticipatamente l'attribuzione di un giudizio sintetico per ogni disciplina, in sostituzione alla valutazione per aree di apprendimento prevista dal Regolamento provinciale, art. 3, comma 2, lettera a).

Gli esiti della valutazione periodica e annuale sono espressi con un giudizio globale e con giudizi sintetici decrescenti - ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente – secondo le seguenti modalità:

- a) al termine del primo e secondo biennio, è attribuito un unico giudizio sintetico corredato da una sua conversione decimale per ciascuna delle aree di apprendimento stabilite dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Provincia 17 giugno 2010, n. 1648/Leg (Regolamento stralcio per la definizione dei piani di studio provinciali relativi al percorso del primo ciclo di istruzione (articolo 55 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5));
- b) nel terzo e nel quarto biennio, è attribuito un giudizio sintetico per ogni disciplina, compreso l'insegnamento della religione cattolica;
- c) in deroga a quanto previsto dalla lettera a), il collegio dei docenti può deliberare l'introduzione anticipata della valutazione per ogni disciplina nel secondo biennio, a partire dal terzo o dal quarto anno.

La valutazione della capacità relazionale ha funzione educativa e formativa, è espressa all'interno del giudizio, non influisce sulla valutazione degli apprendimenti e non condiziona da sola l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato.

In considerazione delle peculiari finalità che caratterizzano il percorso educativo, anche in relazione all'età e al processo evolutivo dei soggetti coinvolti, nella scuola primaria la non ammissione alla classe successiva e alla scuola secondaria di primo grado assume carattere di eccezionalità; pertanto solo in situazioni gravi, con specifica motivazione e con voto all'unanimità, il consiglio di classe può non ammettere lo studente alla classe successiva.

La valutazione degli apprendimenti degli studenti per discipline o aree di apprendimento (scuola primaria) è espressa, come previsto dal Regolamento provinciale art. 3, comma 2, con giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente, non sufficiente;

Vengono utilizzati **giudizi sintetici per aree di apprendimento** nel primo biennio e giudizi sintetici per ogni disciplina nel secondo, terzo e quarto biennio;

Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività opzionale facoltativa, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta del docente titolare dell'attività, concordandolo con eventuali docenti in compresenza e acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni.

La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa, ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza.

Nell'attribuzione dei giudizi sintetici i docenti fanno riferimento ai seguenti descrittori:

GIUDIZI SINTETICI	Descrittori
Ottimo	<ul style="list-style-type: none"> ● Completa e approfondita acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze con sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● notevoli capacità di rielaborazione personale: ● esposizione efficace, appropriata e ben strutturata degli argomenti.
Distinto	<ul style="list-style-type: none"> ● Completa acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze con una certa sicurezza e autonomia nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● esposizione chiara e corretta degli argomenti; ● capacità di rielaborazione personale.
Buono	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● buone capacità di trasferirle nei diversi ambiti disciplinari e nei compiti di realtà; ● esposizione chiara e uso di linguaggi adeguati; ● alcune rielaborazioni personali.
Discreto	<ul style="list-style-type: none"> ● Sostanziale acquisizione delle conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze, con il supporto dei docenti, nei ● diversi ambiti disciplinari; ● esposizione con uso di un linguaggio semplice e essenziale; ● semplici rielaborazioni personali
Sufficiente	<ul style="list-style-type: none"> ● Acquisizione delle essenziali conoscenze e abilità previste per la disciplina nell'anno di riferimento; ● capacità di trasferire le conoscenze, solo con il supporto dei docenti, in contesti noti; ● semplici rielaborazioni personali che facciano riferimento al proprio vissuto; ● esposizione con uso di un linguaggio semplice.

Non sufficiente	<ul style="list-style-type: none">● Mancato raggiungimento della maggior parte delle conoscenze, abilità e competenze ritenute essenziali nei piani di studio d'istituto.
-----------------	---

Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività opzionale facoltativa, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta del docente titolare dell'attività, concordandolo con eventuali docenti in compresenza e acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni.

La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa, ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza.

Il seguente repertorio di **descrittori** è utilizzabile per esplicitare ulteriormente i giudizi disciplinari o per ambiti disciplinari: da consolidare, in progressione, non valutabile, esonerato.

Nella scuola primaria non è fissato alcun limite minimo di frequenza per la validità dell'anno scolastico e l'ammissione alla classe o all'ordine successivi. Ciononostante, in caso di un numero elevato di assenze, tale da compromettere in modo significativo il raggiungimento degli obiettivi di apprendimento prefissati, il consiglio di classe può stabilire, con accordo unanime e sentiti i responsabili dell'alunno, la non ammissione dello studente alla classe o all'ordine di scuola successivi.

	Competenze chiave europee	Competenze dal Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione	Livello ⁽¹⁾
1	Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione	Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.	
2	Comunicazione nella lingua straniera	È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.	
3	Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia	Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.	
4	Competenze digitali	Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici.	
5	Imparare ad imparare	Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.	
6	Competenze sociali e civiche	Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.	
7	Spirito di iniziativa *	Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.	
8	Consapevolezza ed espressione culturale	Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.	
		Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco.	
		In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.	
9	L'alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:		

* *Sense of initiative and entrepreneurship* nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data

Il Dirigente Scolastico

(1) Livello **Indicatori esplicativi**

A – Avanzato L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell'uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio L'alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base L'alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale L'alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Nella scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva gli studenti che abbiano ottenuto una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe, con la conseguente formulazione di un giudizio globale sufficiente. Il consiglio di classe può ammettere lo studente alla classe successiva pur in presenza di carenze negli apprendimenti, con riguardo alla programmazione didattica biennale e alla possibilità di recupero dello studente anche con percorsi personalizzati. Della eventuale presenza di carenze negli apprendimenti è data indicazione, per le relative discipline, nel documento di valutazione.

La valutazione dello studente dell'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado è integrata dal consiglio orientativo, che consiste in un parere del consiglio di classe in ordine al percorso scolastico e formativo ritenuto più adatto allo studente per la prosecuzione degli studi. Il parere è predisposto sulla base dei risultati, degli interessi e delle attitudini dimostrate ed è consegnato alla famiglia e allo studente in tempo utile per le iscrizioni al secondo ciclo di istruzione e formazione professionale.

Il giudizio sintetico, da attribuirsi per ciascuna disciplina e attività opzionale facoltativa, viene assegnato dal consiglio di classe, su proposta del docente titolare dell'attività, concordandolo con eventuali docenti in compresenza e acquisite eventuali informazioni fornite da assistenti educatori o esperti esterni.

Nella scuola secondaria di primo grado, per l'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato gli studenti devono aver frequentato non meno dei tre quarti dell'orario annuale d'insegnamento (990 ore); è pertanto previsto un tetto massimo di 248 ore di assenza dalle lezioni. Al di sotto di tale quota oraria il consiglio di classe dichiara l'impossibilità di procedere alla valutazione dello studente. In casi eccezionali e motivati e sulla base dei criteri generali stabiliti dal collegio dei docenti, il consiglio di classe può derogare da tale quota oraria e, in presenza di elementi ritenuti sufficienti, procedere alla valutazione annuale.

Vanno conteggiate come presenze:

- la partecipazione ad attività culturali e formative approvate dagli organi collegiali della scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel Progetto d'istituto e/o approvati dal Consiglio di classe, attività di orientamento...).
- attività didattica extrascolastica (uscite didattiche, viaggi e visite di istruzione, scambi culturali...)
- la partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi
- la partecipazione a progetti ponte o ad azioni formative

Sono computate come ore di assenza secondo il numero delle ore giornaliere effettive, le entrate in ritardo e le uscite in anticipo.

All'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono ammessi gli studenti che abbiano ottenuto, nel giudizio globale, una valutazione complessivamente sufficiente da parte del consiglio di classe. Il giudizio globale si conclude con il giudizio di ammissione all'esame di stato che è espresso con l'attribuzione di uno dei seguenti giudizi sintetici decrescenti: ottimo, distinto, buono, discreto, sufficiente.

La formulazione del giudizio sintetico per ciascuna area di apprendimento o disciplina non è frutto della media aritmetica delle prove di verifica quadrimestrali. Può partire da essa, ma deve tenere in considerazione anche altri aspetti, quali l'atteggiamento verso la disciplina (impegno a casa e a scuola, interesse, attenzione durante le lezioni) e significativi progressi o regressi rispetto alla situazione di partenza.

Gli insegnanti incaricati all'attività alternativa per gli alunni che non si avvalgono dell'IRC partecipano alle operazioni di valutazione, limitatamente agli studenti di loro competenza, come avviene per gli insegnanti di religione cattolica [rif. CM 316/87) Note sulla organizzazione delle opzioni alternative per gli studenti non avvalentisi dell'insegnamento della religione cattolica nella scuola]

Criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica e annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva o all'esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione

La valutazione di ciascuno studente viene effettuata dal Consiglio di Classe dopo il termine di ciascun quadrimestre secondo i seguenti criteri generali da seguire per lo svolgimento della valutazione periodica ed annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di stato:

- o in sede di valutazione periodica ed annuale si deve tenere conto dei **periodi didattici biennali**, come previsto dall'art. 3 comma 1 del regolamento di valutazione, per consentire un tempo adeguato al consolidamento delle competenze previste;
- o utilizzare i seguenti **criteri per la valutazione annuale ai fini dell'ammissione alla classe successiva** nelle scuole primarie e secondarie di I grado:
 - ogni qualvolta almeno uno dei docenti interessati proponga la non ammissione di un/a alunno/a, il consiglio di classe interessato esplicita e verbalizza le motivazioni che giustificano l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva;
 - quantificazione delle valutazioni disciplinari per l'espressione del giudizio "complessivamente sufficiente" ai fini dell'ammissione alla classe successiva nella scuola secondaria di primo grado: "non più di 4 non sufficienze";
 - richiedere sempre la presenza del Dirigente Scolastico alla riunione conclusiva dello scrutinio finale in caso di proposta di non ammissione alla classe successiva.

L'ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo è subordinata allo svolgimento della prova INVALSI, di norma somministrata nel mese di aprile.

La valutazione finale dell'esame risulta dalla media tra voto di ammissione, voto delle prove scritte, voto del colloquio.

La pesatura delle diverse fonti è la seguente:

- 50% giudizio di ammissione (calcolato tenendo conto dei giudizi disciplinari nell'ultimo biennio)
- 50% esiti delle prove.

Ciascuna delle prove (tre scritte e un colloquio), pertanto, pesa per il 12,5% sulla valutazione finale. Allo scopo di garantire la corretta conversione del giudizio in voto numerico (tab. allegato A al Regolamento provinciale sulla valutazione), in caso di valutazioni insufficienti si avrà cura di indicarne con precisione il livello di gravità.

Sostegno e recupero carenze

Il Consiglio, sulla base delle risorse disponibili, può proporre per gli studenti con significative carenze di apprendimento le seguenti attività di recupero:

- compresenze
- laboratori (es. Officine) attività di tutoring e mentoring
- attività di recupero in orario extrascolastico, in particolare per gli alunni che devono prepararsi per l'esame conclusivo di licenza

- frequenza dei centri educativi presenti sul territorio.

Le iniziative di recupero proposte dalla scuola sono comunicate dalla segreteria alle famiglie che indicheranno se intendono avvalersene o provvedere autonomamente.

Valutazione in itinere I Consigli di classe durante i mesi di novembre e marzo redigeranno un documento in cui verranno esplicitati i punti di forza didattici ed educativo/relazionali di ogni singolo alunno per valorizzare il percorso in essere e proporre strategie di miglioramento.

Successivamente il coordinatore affiancato da un docente consegnerà questo documento a ciascun alunno durante un colloquio motivazionale in cui lo studente si assumerà l'impegno di seguire i suggerimenti proposti.

Rilevazione punti di forza e indicazioni per il miglioramento

Il Consiglio della classe sspg Predazzo/Tesero riunitosi in data /novembre (I Quad.) marzo (II quad.) in merito all'ALUNNO XY sottolinea quanto segue:

	DIDATTICI	EDUCATIVO/RELAZIONALI
PUNTI DI FORZA		
SPUNTI PER IL MIGLIORAMENTO		

L'alunno/a si assume l'impegno di riflettere sul proprio percorso di apprendimento seguendo gli spunti di miglioramento proposti dal Consiglio di classe.

Firma alunno/a

Predazzo/Tesero

Il coordinatore

Il Dirigente scolastico

Certificazione competenze

La certificazione delle competenze è un documento ufficiale, rilasciato al termine della scuola secondaria di primo grado (solo in caso di superamento dell'esame di stato), con cui la scuola attesta allo studente il possesso di determinate competenze sulla base di standard di riferimento. Essa descrive in modo chiaro le competenze effettivamente acquisite dallo studente nel suo percorso di formazione e ha anche carattere di bilancio utile ad orientare lo studente nella prosecuzione degli studi.

Nella stesura della certificazione devono pertanto essere considerati il percorso didattico ed educativo svolto dallo studente, i traguardi raggiunti nell'apprendimento e i livelli di competenza.

La scuola utilizza il modello di certificazione delle competenze elaborato a livello provinciale, unico per tutte le istituzioni scolastiche della provincia di Trento, che prevede che la certificazione sia espressa attraverso tre livelli: base (A), intermedio (B) e avanzato (C). Oggetto della certificazione sono le otto competenze europee: tutte le discipline concorrono a svilupparle e nessuna delle competenze è esattamente sovrapponibile alle discipline.

L'attribuzione del livello delle competenze è responsabilità collegiale del consiglio di classe e avviene al momento dello scrutinio finale per i soli studenti ammessi all'esame di Stato. È necessario tenere presente che:

- va espresso un livello unico (base, intermedio, avanzato) per ogni competenza;
- alla definizione del livello per competenza concorrono tutti i docenti del consiglio di classe, compreso il docente di religione cattolica o, per gli studenti che se ne avvalgono, il docente delle attività didattiche alternative, sulla base delle osservazioni effettivamente fatte;
- per gli studenti con piano educativo individualizzato o personalizzato la certificazione viene redatta in coerenza con quanto espresso nel progetto educativo.

Valutazione studenti percorsi integrati: prevenzione dispersione scolastica – azioni formative e progetti ponte complessi

I criteri generali da seguire per la valutazione degli studenti che svolgono i percorsi integrati fra primo e secondo ciclo per realizzare iniziative volte alla prevenzione dell'abbandono scolastico e al sostegno di studenti con bisogni educativi speciali sono:

- tenere in debita considerazione i giudizi espressi dai docenti referenti nel documento di valutazione fornito dalla scuola o dall'ente cointeressati a progetti ponte o azioni formative nell'ambito dei percorsi personalizzati previsti dalla programmazione didattica ed esplicitati attraverso un 'patto formativo'

Valutazione DDI (Didattica digitale integrata)

Per quanto concerne la valutazione della DAD (Didattica a distanza) si rimanda a quanto riportato nel Piano per la DDI, approvato dal Collegio docenti del 14/10/2020, deliberazione n. 11.

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Valutazione periodica e finale degli apprendimenti

VOTO	RUBRICA VALUTATIVA RELATIVA AI LIVELLI DI APPRENDIMENTO DELLE VARIE DISCIPLINE
10	<ul style="list-style-type: none">Ø Conoscenza e comprensione ampia, approfondita e critica dei contenutiØ Piena padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie disciplineØ Autonomia operativaØ Progressi continuiØ Partecipazione attiva a tutte le attività, impegno ed interesse spontanei
9	<ul style="list-style-type: none">Ø Conoscenza completa ed esauriente dei contenutiØ Padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie disciplineØ Autonomia operativaØ Progressi continuiØ Partecipazione attiva alle attività, impegno ed interesse
8	<ul style="list-style-type: none">Ø Conoscenza sicura dei contenutiØ Buona padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie disciplineØ Buona autonomia operativaØ Progressi rispetto alla situazione inizialeØ Partecipazione costante alle attività, impegno ed interesse regolare
7	<ul style="list-style-type: none">Ø Conoscenza dei contenutiØ Positiva padronanza delle abilità e delle strumentalità nelle varie disciplineØ Opera autonomamenteØ Progressi rispetto alla situazione inizialeØ Partecipazione abbastanza costante alle attività scolastiche, impegno ed interesse per lo più regolare

6	<ul style="list-style-type: none"> Ø Conoscenza essenziale dei contenuti Ø Padronanza essenziale delle abilità e delle strumentalità di base Ø Opera con sufficiente autonomia Ø Progresso / mancanza di progressi rispetto alla situazione iniziale Ø Partecipazione alle attività scolastiche, impegno e interesse sollecitati
5	<ul style="list-style-type: none"> Ø Conoscenza carente e lacunosa dei contenuti. Ø Incerta padronanza delle abilità e delle strumentalità di base Ø Parziale autonomia operativa Ø Progresso/ mancanza di progressi rispetto alla situazione iniziale Ø Partecipazione alle attività scolastiche, impegno irregolare, interesse saltuario

Da valutarsi

4	<ul style="list-style-type: none"> Ø Conoscenza carente e lacunosa dei contenuti. Ø Mancata padronanza delle abilità e delle strumentalità di base Ø Assenza di autonomia operativa Ø Mancanza di progressi rispetto alla situazione iniziale Ø Scarsa partecipazione alle attività scolastiche, impegno e interesse assenti
---	---